



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti
Alla udienza del 08/06/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N 12089/2015 + 5085/2016 R.G. promossa
da:
LUCIO con il patrocinio .

RICORRENTE

contro:

INPS, con il patrocinio degli avv.ti

IL CASO .it
S.C.C.I. spa, con il patrocinio dell'avv.to e

RESISTENTE

RESISTENTE

OGGETTO: iscrizione gestione separata e opp. Avviso addebito

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 29-5-2015, Lucio ha chiesto accertarsi l'inesistenza del proprio obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS operata d'ufficio dall'ente, con comunicazione del 2-7-2014, a decorrere dall'1.1.2008, conseguente all'esercizio abituale di arti e professioni dal quale era derivato reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di enti o Cassa Professionali.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'iscrizione alla Gestione Separata e l'accertamento della non debenza delle pretese contributive di cui alla comunicazione del 2-7-2014.

Con successivo ricorso depositato in data 9-3-2016, l'istante ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2015 0015116202000, notificato in data 29-1-2016, per l'importo di € 14.806,47, oltre interessi e sanzioni di legge,



conseguente all'iscrizione alla Gestione Separata per l'anno 2008, contestando, con varie argomentazioni, la infondatezza della pretesa azionata.

Costituitosi in entrambi i giudizi, l'Inps e, nel giudizio di opposizione all'avviso di addebito anche la SC CI, i convenuti hanno contestato l'ammissibilità e la fondatezza delle domande avversarie e ne hanno chiesto la reiezione.

I fatti di causa sono pacifici tra le parti.

Con comunicazione del 2-7-2014 l' INPS ha comunicato al ricorrente di averlo iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, l. 335/95, per l'anno 2008.

Parte ricorrente ha eccepito e documentato di avere esercitato nell'anno 2008 attività d'ingegnere libero professionista e d'insegnante con contratto di lavoro a tempo indeterminato; di essere dunque iscritto alla gestione INPS ex INPDAP per l'attività di lavoro subordinato; inoltre, per il solo contributo integrativo, ha documentato l'iscrizione ad Inarcassa in relazione all'esercizio della libera professione.

Il ricorrente ha sostenuto che, in base all'interpretazione autentica di cui all'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, essendo egli già obbligatoriamente iscritto alla Cassa di previdenza per gli ingegneri, non è tenuto alla contestuale iscrizione alla Gestione separata.

La opposta tesi dell'istituto previdenziale muove dall'affermazione secondo la quale i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla Gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria alla cassa di categoria, non rilevando il pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, cioè un contributo non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico.

Orbene, ai fini della soluzione della controversia, risulta opportuno, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

La gestione separata presso l'INPS è stata costituita con la legge 335/95, all'art. 2, co. 26.

La norma ha così statuito: *“a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 [..]”*.

Con l'art. 18, co. 12, d. l. 98/2011 (conv. in l. 111/2011) si è inteso chiarire che *“l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di*



lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. [...]

In questo quadro normativo l'INPS ha ricavato l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata per il ricorrente dal fatto che la cassa di previdenza del suo ordine professionale abbia previsto, per via regolamentare, l'esonero facoltativo od obbligatorio dalla contribuzione per i propri iscritti; e poiché l'art. 23 dello statuto Inarcassa obbliga gli aderenti a versare un contributo integrativo non sui redditi prodotti, ma sulla percentuale di volume d'affari utile ai fini IVA ed irrilevante ai fini delle prestazioni pensionistiche, i primi dovrebbero essere assoggettati a contribuzione.

La tesi non può essere condivisa.

Con la disposizione da ultimo richiamata il legislatore ha chiarito che l'iscrizione alla Gestione separata ha carattere residuale essendo obbligatoria solo per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l'iscrizione ad appositi albi, ovvero per coloro che, pur iscritti, svolgano un'attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti.

La legge non pone alcuna distinzione in merito alla tipologia di contribuzione cui il reddito frutto della libera professione è assoggettato, essenziale essendo che il reddito non “sfugga” ad una forma obbligatoria di contribuzione.

Pertanto, non rileva che il reddito percepito dal ricorrente nel 2008 sia stato assoggettato, in base all'ordinamento della Cassa di categoria, al solo c.d. contributo integrativo, commisurato al volume di affari soggetto ad IVA, ai sensi degli artt. 10 l. n. 6 del 1981 e 23 dello Statuto della Cassa, e non anche al contributo soggettivo di cui agli artt. 9 della stessa legge e 22 dello Statuto.

Neppure giova invocare il disposto dell'art. 6 DM 281/96, che, dando esecuzione all'art. 2, co. 26, l. 335/95, aveva affermato che “*non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria*”.

Pur attribuendo al testo dell'art. 6 DM 281/96 la valenza di norma attuativa delle modalità di versamento alla gestione istituita con la l. 335/95, non può disconoscersi il fatto che il legislatore abbia avvertito l'esigenza di chiarire l'efficacia della norma primaria istitutiva sottraendo all'obbligo contributivo quanti esercitino una professione abituale, esclusiva o meno, per la quale è richiesta l'iscrizione ad un apposito albo professionale. E' questo, incontrovertibilmente, il caso del ricorrente.

La norma interpretativa dell'art. 18, co. 12, d. l. 98/2011 chiarisce – come si è detto – la *ratio* della gestione separata: assicurare una tutela previdenziale – e la loro partecipazione all'obbligo solidaristico sotteso alla relativa contribuzione – per i soggetti che, altrimenti, ne sarebbero privi.

Ma il ricorrente, come s'è detto, è iscritto ad Inarcassa, oltre, per il suo lavoro subordinato, che a quella ex INPDAP.



La stessa norma –è bene ribadirlo- inoltre, non compie alcuna distinzione tra modalità di contribuzione, men che meno tra contribuzione soggettiva ed integrativa, sicché non trova riscontro la tesi dell’Istituto che la vorrebbe espressiva del principio per il quale ogni reddito debba essere assoggettato, in quanto tale, all’obbligazione di natura previdenziale.

Al contrario, l’art. 18, co. 12, fa esclusivo e reiterato riferimento alla “attività”, senza invece considerare, ai fini dell’iscrizione, il diverso concetto di “reddito”.

Le conclusioni cui si è giunti non mutano alla luce della normativa di cui al d. lgs 314/97 o della l. 662/96.

Le disposizioni richiamate hanno compiuto, infatti, operazioni generali di armonizzazione e razionalizzazione delle disposizioni fiscali e previdenziali.

Esse stesse contemplano eccezioni all’identità, tendenziale, delle rispettive basi imponibili (es., art. 3, co. 2, d. lgs 314/97).

L’iscrizione alla gestione separata, per la funzione di tutela residuale cui s’è accennato, si discosta in modo non irrazionale da quella tendenza legislativa.

Va, pertanto, dichiarata l’inesistenza dell’obbligo del ricorrente all’iscrizione alla gestione separata dell’INPS.

In via conseguente, assorbite le ulteriori eccezioni pure sollevate, va dichiarata la illegittimità dell’iscrizione a ruolo di cui all’avviso di addebito n. 371 2015 0015116202000.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide: 1) dichiara l’insussistenza dell’obbligo d’iscrizione del ricorrente alla gestione separata dell’INPS;

2) dichiara l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo di cui all’avviso di addebito n. 371 2015 0015116202000; 3) Condanna l’ INPS e la SCCI spa alla rifusione in solido delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 2.050,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre € 86,00 a titolo di rimborso contributo unificato, oltre IVA e cpa, con attribuzione all’avv.to antistatario

Così deciso in data 08/06/2016 .

il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti

